# COMUNE DI DUEVILLE

(Provincia di Vicenza)

# REGOLAMENTO IN MATERIA DI VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELLE ESENZIONI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

#### Articolo 1 Istituzione

1. Il Comune di Dueville, con deliberazione consiliare n. 15 del 15.02.2000, ha istituito l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

### Articolo 2 Aliquota

- 1. L'aliquota è determinata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione a norma dell'art. 1, commi 1 e ss. del D.Lgs. 360/1998.
- 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, per l'anno 2014 l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,6% (zerovirgolasei percento).
- 3. Per gli anni successivi in assenza di apposita deliberazione si intende confermata l'aliquota vigente, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006.

#### Articolo 3 Esenzioni

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998 sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef i contribuenti in possesso di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche annuo non superiore a € 10.000,00.
- 2. Se il reddito supera il predetto limite l'addizionale comunale all'irpef si applica al reddito imponibile complessivo.
- 3. Con la delibera con cui viene variata l'aliquota, ai sensi del precedente art. 2, il Consiglio Comunale può stabilire una soglia di esenzione diversa.

## Articolo 4 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012.